



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 06/03/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque questo giorno sei del mese di Marzo alle ore 18:15 , convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
BONGIOVANNI FILIPPO	Sindaco	S
LEONI GIOVANNI GIUSEPPE	Vice Sindaco, Assessore	S
MICOLO MARCO	Assessore	S
MANFREDI SARA	Assessore	S
VALENTINI SARA	Assessore	S
MORI MASSIMO	Assessore	S

Presenza: 6

Assenza: 0

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Sabina Candela

Il presidente, dott. Filippo Bongiovanni in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 43 del 31/07/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e relativi allegati;
- n. 88 del 19/12/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027 ai sensi dell'art.170 del 267/2000;
- n. 89 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 6 del 09/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000;
- n. 19 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 che ha introdotto la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 sopracitato, "il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

VISTO l'art.4, comma 5-ter, del D.L.50/2017 convertito con Legge n. 96/2017, che assoggetta anche le locazioni brevi all'imposta di soggiorno, ossia le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Regionale 21 maggio 2018, n. XI/145 con la quale la Regione Lombardia ha riconosciuto tutti i Comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d'Arte, dando loro la facoltà di applicare l'Imposta di Soggiorno come previsto dalla normativa nazionale;
- la delibera di Giunta Regionale 3 novembre 2020, n. XI/3764 con la quale la Regione Lombardia ha aggiornato l'elenco dei Comuni turistici facendo propria la classificazione compiuta da ISTAT dei Comuni turistici in Lombardia resa nota sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 242 del 30.09.2020, individuandone n. 1.081 sui 1.509 totali, in base alla densità turistica;

VERIFICATO che il Comune di Casalmaggiore è presente nell'elenco dei Comuni turistici approvato con la dgr 3 novembre 2020, n. XI/3764 della Regione Lombardia;

RILEVATO che l'affluenza turistica nel territorio comunale ha conosciuto, negli ultimi tempi, un notevole incremento;

RITENUTO opportuno offrire adeguati servizi pubblici, nonché attuare azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio culturale ed ambientale al fine di sostenere ed incentivare l'affluenza turistica;

ATTESO che, ai sensi dell'art.42, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione della misura dell'imposta che resta di competenza della Giunta Comunale;

VISTA la necessità di determinare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2025 con la quale è stata istituita l'Imposta di Soggiorno ed è stato approvato il relativo regolamento comunale;

VISTO l'art. 4 "Misura dell'imposta" del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno che stabilisce che:

- l'Imposta di Soggiorno è determinata, secondo criteri di gradualità e proporzionalità, per persona e per pernottamento, **fino ad un massimo di quattro notti consecutive** presso la stessa struttura;
- le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, co. 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 e sono **differenziate con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive** definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;
- qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
- ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta;

VISTA la Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 meglio nota come Testo Unico in materia di Turismo;

VISTI in particolare i seguenti articoli della sopracitata legge regionale:

- art. 18 che, facendo una distinzione tra strutture ricettive e strutture ricettive non alberghiere, elenca le varie tipologie ricadenti nelle due categorie;
- articoli 19-20-21 riguardanti in modo specifico le tipologie e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere;
- articoli da 23 a 30 riguardanti in modo specifico le tipologie delle strutture ricettive non alberghiere;

VISTO l'art. 5 "Esenzioni" del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno il quale stabilisce che sono esenti:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Casalmaggiore;
- b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
- c) i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture ospedaliere del territorio comunale e chi assiste i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie (un accompagnatore per paziente, due in caso di minori di anni quattordici);
- d) i dipendenti pubblici, incluso il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di

Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza, oppure nel caso le ragioni di servizio siano documentate;

- e) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici, le guide turistiche legalmente riconosciute che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica a un autista di pullman, un accompagnatore e/o guida turistica ogni 25 partecipanti;
- f) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore (uno);
- g) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune di Casalmaggiore;
- h) i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione Comunale;
- i) chi viene alloggiato nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Casalmaggiore per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 15- quater, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, inserito dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Finanze, che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

OSSERVATO che, pertanto, l'Imposta di Soggiorno avrà decorrenza presumibilmente dal 1° maggio 2025;

VISTO il "Rapporto sul turismo in provincia di Cremona - anno 2023" redatto dall'Ufficio Statistica della Provincia, ove sono illustrati i flussi turistici nel Comune di Casalmaggiore;

RITENUTO di determinare per l'anno 2025 le tariffe per l'Imposta di Soggiorno come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA (L.R. n. 27/2015 e art.4 del D.L.50/2017)		TARIFFA
Strutture ricettive alberghiere (alberghi, hotel, residenze turistico- alberghiere, condhotel)	Oltre 3 stelle	€ 2,00 a persona e per pernottamento
	Fino a 3 stelle	€ 1,50 a persona e per pernottamento
Strutture ricettive non alberghiere	B&B	€ 1,50 a persona e per pernottamento
	Case e appartamenti per vacanze	€ 1,50 a persona e per pernottamento
	Foresterie lombarde	€ 1,50 a persona e per pernottamento
	Locande	€ 1,50 a persona e per pernottamento
	Ostelli per la gioventù	€ 1,00 a persona e per

		pernottamento
	Case per ferie	€ 1,00 a persona e per pernottamento
	Aziende ricettive all'aria aperta quali i campeggi e le aree di sosta (art. 42 L.R. 01.10.2015, n. 27)	€ 1,00 a persona e per pernottamento
Alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche e immobili utilizzati per le locazioni brevi		€ 1,50 a persona e per pernottamento

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.42, co. 2, lett. f) nonché dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano

DELIBERA

1) di determinare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025 come segue:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA (L.R. n. 27/2015 e art.4 del D.L.50/2017)		TARIFFA
Strutture ricettive alberghiere (alberghi, hotel, residenze turistico-alberghiere, condhotel)	Oltre 3 stelle	€ 2,00 a persona e per pernottamento
	Fino a 3 stelle	€ 1,50 a persona e per pernottamento
Strutture ricettive non alberghiere	B&B	€ 1,50 a persona e per pernottamento
	Case e appartamenti per vacanze	€ 1,50 a persona e per pernottamento
	Foresterie lombarde	€ 1,50 a persona e per pernottamento
	Locande	€ 1,50 a persona e per pernottamento
	Ostelli per la gioventù	€ 1,00 a persona e per pernottamento
	Case per ferie	€ 1,00 a persona e per pernottamento
	Aziende ricettive all'aria aperta quali i campeggi e le aree di sosta (art. 42 L.R. 01.10.2015, n. 27)	€ 1,00 a persona e per pernottamento

Alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche e immobili utilizzati per le locazioni brevi	€ 1,50 a persona e per pernottamento
---	--------------------------------------

specificando che l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro notti consecutive, come disposto dall'art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 27.02.2025;

- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15- quater, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, inserito dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Finanze, che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;
- 3) di dare atto che, pertanto, l'Imposta di Soggiorno avrà decorrenza presumibilmente dal 1° maggio 2025;
- 4) di dare atto che ogni atto procedimentale inerente e conseguente compete al Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
- 5) di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari, all'Ufficio Ced ed alla Segreteria Comunale per quanto di rispettiva competenza.

Ed infine, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito unanime e favorevole espressa palesemente per alzata di mano

DELIBERA

- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Filippo Bongiovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabina Candela

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).